

diano che le istituzioni di diritto civile. All'opposto quelli che vogliono laurearsi devono nel primo anno studiare, non le istituzioni del diritto civile (badiamo bene), perchè in questa parte ne saprebbero di più i procuratori che gli avvocati, questi non essendo obbligati a studiare le istituzioni del diritto civile, ma la storia del diritto, le istituzioni del diritto romano, ed inoltre anche il diritto canonico. Di più a questi procuratori non possono nemmeno servire i due o tre anni che farebbero nei corsi del Codice civile e del Codice di commercio, perchè bisognerebbe anche facessero tutti gli altri corsi che si fanno contemporaneamente da quelli che vogliono laurearsi, cioè i corsi di diritto costituzionale, di economia politica ed anche del diritto romano. Dunque si vede quanta impossibilità ci sia di fare servire gli studi che si fanno dai procuratori anche per quelli che vorrebbero laurearsi, in guisa che diventa cosa impossibile seguire unicamente quest'idea.

Dunque, siccome l'idea principale che ha spinto l'onorevole ministro a recedere dalla sua prima opinione, quella cioè che si era sostenuta nell'altra parte del Parlamento, e quindi ad aderire all'idea della Commissione, non sarebbe facilmente attuabile allo stato attuale delle cose, a me sembra sia meglio il non aggravare di soverchio la condizione degli aspiranti procuratori e quindi dispensarli dal seguire lo studio del Codice penale.

CHIAVES. Le considerazioni, le quali venivano facendosi dall'onorevole Genina onde provare che quanto si esigeva relativamente agli studi imposti agli aspiranti procuratori sembra trasmodare alquanto alle attribuzioni che poi loro sarebbero affidate, sono considerazioni sulle quali io ne fondava già altre che nella tornata antecedente ebbi l'onore di sottoporre alla Camera, e per cui sosteneva che avrebbe potuto bastare ai procuratori lo studio degli elementi del diritto.

Quando fosse venuto in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Arnulfo, io l'avrei votato, imperocchè credo che forse, in ordine a questa parte, più ancora che per le altre parti della giurisprudenza patria, ai procuratori potrebbe bastare lo studio elementare: ma poichè, in seguito alle spiegazioni date dall'onorevole relatore e dal signor ministro, l'onorevole Arnulfo ritirava il suo emendamento, credendo che quelle difficoltà, direi, quasi materiali che si opponevano alla sua proposta sieno fondate, io pure non lo riproporrei; pure non potrei acquetarmi alla proposta dell'onorevole Genina, il quale non vorrebbe neppure che si addivenisse allo studio degli elementi del diritto penale, e vorrebbe si togliesse affatto dall'articolo 4 dell'articolo 5 la parola *penale*. Certamente fra l'assenza assoluta dello studio di questa materia ed uno studio completo del Codice penale non può essere per me dubbia la scelta, e sostengo che debba mantenersi lo studio del Codice penale.

L'onorevole Genina si preoccupava molto della considerazione che la difesa degli inquisiti attualmente abbia poco bisogno del ministero del procuratore, anzi, diceva egli, l'intervento del procuratore sia vietato di-

nanzi ai tribunali ordinari; l'onorevole Genina non ricordava che vi sono reati, quelli ad esempio punibili con pena pecuniaria soltanto, per i quali è concesso all'imputato di farsi rappresentare in giudizio da un procuratore. Vero è non essere obbligatorio che questo procuratore sia scelto tra gli esercenti presso il tribunale, nè appartenga ad una determinata classe stabilita per legge; ma certamente chi ricorre a un procuratore cercherà sempre uno di quelli che sono nei casi ordinari ammessi a rappresentare altrui giudizialmente.

Quanto poi alla rappresentanza della parte civile nei giudizi penali, l'onorevole Genina considerava soltanto la liquidazione a farsi dei danni ed interessi provenienti da un reato, il quale cadesse nell'accusa che si discute. Ma per venire a questa liquidazione è necessario prendere conclusioni in giudizio, e le conclusioni che le prende è appunto il rappresentante della parte civile, la quale, a tenore del nostro Codice penale, deve obbligatoriamente in più casi farsi rappresentare da un procuratore; dunque il procuratore deve necessariamente farsi capace della portata e degli effetti del fatto in base della sua domanda di danni e interessi.

Dirò di più: quando si tratta di giudizio penale, istituito per azione privata e non per azione pubblica, abbiamo un prescritto, il quale vuole che il procuratore della parte civile sia quello che esponga il fatto: è dunque egli il primo a sottoporre al tribunale le questioni su cui poi deve vertire discussione e pronunciarsi sentenza.

Ora, domando io, quando trattasi di colui che deve proporre la questione sulla quale deve vertire la discussione, pronunciarsi la sentenza, potrà ammettere che egli sia digiuno affatto della materia penale?

Del resto, allorchando si tratta di un giudizio in cui intervenga la parte civile, è positivo che questa ha libera contraddizione a ciò che dice la difesa; lo studio prefisso alla parte civile è quello stesso che è fissato al Ministero pubblico, con questa sola differenza, che quello prefisso al Ministero pubblico viene a conchiudersi nella domanda della pena, e quello che è prefisso alla parte civile viene a conchiudersi nella domanda dei danni e delle spese; per modo che per la parte civile, non meno che per il Ministero pubblico è necessaria la conoscenza del Codice penale.

Non è poi esatto che la parte civile, essendo presente al dibattimento, possa dire di per sè la propria ragione, poichè sta in fatto che la parte civile, allorchando si tratta di giudizio innanzi alla Corte d'appello, deve obbligatoriamente farsi rappresentare da un procuratore.

Io credo pertanto che non sarebbe conveniente fare scomparire dal numero 4 dell'articolo 5 la parola *penale*, che vorrebbe soppressa l'onorevole Genina.

PESCATORE, relatore. Troppe volte, mi pare, si ragiona qui dei procuratori nuovi come se dovessero essere nè più nè meno di quello che erano i procuratori antichi; se fosse così, non francava la spesa di liquidare le piazze privilegiate.